

NOTA PER IL LETTORE

Il presente documento mette a confronto lo statuto in essere con la proposta di nuovo statuto, deliberata dal Consiglio di amministrazione il 22 dicembre 2015. Per il nuovo testo in bozza è stata presentata l'istanza di rilascio del Provvedimento di Accertamento a Banca d'Italia in data 24 dicembre 2015. Banca d'Italia ha avviato il procedimento, a tutt'oggi ancora in corso. Il nuovo testo dello statuto sarà presentato all'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata in data 31 marzo 2016, per l'approvazione.

La modalità di pubblicazione preliminare della proposta di nuovo Statuto nei termini sopra specificati è stata concordata altresì con il Notaio chiamato a redigere ex artt. 2365 e 2375 co. 2 C.C. il verbale dei lavori assembleari in data 31 marzo 2016.

Trattandosi di una rielaborazione complessiva del testo vigente, si è ritenuto di presentare i testi senza il dettaglio delle modifiche - pur mantenendo la struttura documentale - in quanto renderebbe il documento oltremodo complesso e di difficile lettura.

Per qualsiasi informazione in merito al documento è a disposizione il Dott. Emmerich Gufler, Responsabile del Servizio Segreteria, al numero telefonico 0471 23 12 54

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Statuto sociale: raffronto testo in essere e nuovo testo proposto

- **Premessa**

Costituzione delle Società

La prima Cassa di Risparmio dell'Alto Adige viene costituita a Bolzano il 6 novembre 1854 con denominazione 'Cassa di Risparmio della città di Bolzano'.

Negli anni che seguono vengono costituite le seguenti Casse di Risparmio in territorio provinciale:

Brunico nel 1857, Merano nel 1870, Bressanone nel 1871, Silandro nel 1873, Vipiteno nel 1901 e Ortisei nel 1906.

Con R.D. 12 agosto 1927 n. 1599 la Cassa di Risparmio di Merano incorpora quella di Silandro.

Con R.D. 28 febbraio 1930 n. 242 la Cassa di Risparmio di Bolzano incorpora quelle di Bressanone, Ortisei e Vipiteno.

Con R.D. 10 ottobre 1935 n. 2273 le Casse di Risparmio di Brunico e Merano vengono fuse con la Cassa di Risparmio di Bolzano, che per effetto della fusione assume la denominazione 'Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano'.

'Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG' nasce nel 1992 dal conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218.

La Società continua in modo prioritario il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano

STATUTO AGGIORNATO AL 28.4.2015

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

1. E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." - "Südtiroler Sparkasse AG", a seguito del conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218 da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, di cui continua l'attività.

2. Essa trae la propria origine dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, derivante dalla Cassa di Risparmio di Bolzano (fondata nel 1854) nella quale vennero fuse, in forza del R.D. 10.10.1935 n. 2273, la Cassa di Risparmio di Merano (fondata nel 1870) e la Cassa di Risparmio di Brunico (fondata nel 1857).

3. La Società continua in modo prioritario il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano.

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Bolzano, via Cassa di Risparmio 12.

2. La Società, previa autorizzazione delle Autorità di Vigilanza competenti, può istituire o sopprimere succursali in Italia ed all'estero.

STATUTO RIELABORATO: BOZZA

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, DURATA E SEDE

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita la "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." - "Südtiroler Sparkasse AG".

2. La società è retta dalle disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede legale e Direzione generale in Bolzano.

2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Art. 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme sia in Italia che all'estero. Con l'osservanza delle disposizioni di legge e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Inoltre può esercitare tutte le attività svolte in precedenza dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano.

3. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, costituire e gestire fondi pensione conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. La Società è capogruppo del Gruppo Bancario "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO" ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, la Società emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 3 Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Art. 4 Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi. La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari e di investimento, finanziari e assicurativi consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Società può emettere altresì obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie e altri strumenti finanziari in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.

3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO" ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE

Art. 5

1. Il capitale sociale è di 311.850.000 (trecentoundici-milioniottococinquantamila) EURO, diviso in n. 40.500.000 (quarantamilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.
2. In caso di aumento del capitale sociale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ed in funzione del rafforzamento dei ratios patrimoniali previsti dalla normativa applicabile, ha la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, a pagamento fino all'importo complessivo massimo di 250.000.000 (duecentocinquantamila) EURO aumentando il numero di azioni per un massimo di 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila). La delega ha durata di cinque anni e scade il 28.04.2020. Il Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega stabilisce tutti gli elementi e le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, senza possibilità di escludere o limitare il diritto d'opzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, anche in funzione del rafforzamento dei ratios patrimoniali previsti dalla normativa applicabile, ha la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o a conversione obbligatoria in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali 100.000.000 (centomilioni) EURO, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni e più ampia facoltà di determinare, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile, le modalità, i termini e le condizioni di emissione e del relativo regolamento (ivi incluso, ma non limitatamente a, il prezzo di sottoscrizione, la durata, le modalità di conversione – facoltativa e/o obbligatoria – e di rimborso, la facoltà di riscatto e conversione anticipata, il rapporto di conversione, gli eventi in

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è Euro di 469.330.500,10 , diviso in n. 60.952.013 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
2. Il Consiglio di amministrazione, in data 28 settembre 2015, in parziale esercizio della delega attribuitagli ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 67.412.400 al servizio della eventuale conversione dei due prestiti obbligazionari denominati rispettivamente 'Cassa di Risparmio di Bolzano Additional Tier 1' convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano' e 'Cassa di Risparmio di Bolzano 2015/2025 Prestito obbligazionario subordinato Tier 2' convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano', mediante l'emissione di massime n. 5.392.992 nuove azioni ordinarie in caso di conversione facoltativa di entrambi i suddetti prestiti obbligazionari ovvero di massime n. 14.977.628 nuove azioni in caso di conversione obbligatoria dell'intero prestito obbligazionario denominato 'Cassa di Risparmio Additional Tier 1' convertibile in azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano".
3. Rimane ferma per la parte non utilizzata la delega conferita al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile dall'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2015 ed anche quella di pari data ai sensi dell'art. 2420-ter Codice civile.

presenza dei quali il rapporto di conversione dev'essere oggetto di aggiustamento e le modalità di aggiustamento dello stesso rapporto di conversione) e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di 100.000.000 (centomilioni) EURO, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di massime 22.500.000 (ventiduemilioni- cinquecentomila) azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. La delega ha durata di cinque anni e scade il 28.04.2020.

5. In funzione delle deleghe di cui sopra il capitale sociale è aumentabile da 311.850.000 (trecentoundicimilioniottococinquantamila) EURO a 661.850.000 (seicentosessantunomilioniottococinquantamila) EURO ed il numero delle azioni da 40.500.000 (quarantamilionicinquecentomila) a 100.500.000 (centomilionicinquecentomila).

6. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.

7. La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

8. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.

Art. 6 Partecipazione al capitale sociale

1. La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Caratteristiche delle azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: nel caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.
2. Esse sono dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

1. La qualità di socio comporta accettazione dello statuto. Il domicilio del socio, ad ogni effetto di legge, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7

1. Il recesso dalla Società è regolato dalle disposizioni di legge.
2. Sono escluse le cause di recesso di cui al secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Art. 8

1. Fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile, a carico dei soci in ritardo nei versamenti maturano interessi di mora nella misura di tre punti oltre il tasso ufficiale di riferimento.

Art. 8 Aumento del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nei modi e nelle forme che questa riterrà più opportuni e convenienti.
2. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse anche azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 9 Qualità di socio

1. La qualità di socio comporta accettazione dello statuto. Il domicilio del socio, ad ogni effetto di legge, è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 Recesso

1. L'azionista può recedere per le cause e con le modalità previste dalla legge.
2. Sono escluse le cause di recesso di cui al secondo comma dell'art. 2437 del codice civile.

Art. 11 Interessi di mora

1. Fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile, a carico dei soci in ritardo nei versamenti maturano interessi di mora nella misura di tre punti oltre il tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO IV – ORGANI E ASSEMBLEA

Art. 9

1. Sono Organi della Società:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato Esecutivo;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio Sindacale.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, in conformità delle disposizioni di legge.

3. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10

1. L'Assemblea è convocata, a norma di legge, dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi sociali

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) all'amministratore delegato, se nominato;
- e) al Comitato esecutivo, se nominato;
- f) al Collegio sindacale;
- g) al direttore generale.

SEZIONE PRIMA

Assemblea dei soci

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

Art. 14 Intervento all' Assemblea e rappresentanza

1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto

2. Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile, oltre che dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 11

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee solo da altri soci e da Associazioni di Azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta.
In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento soci.
3. Il Presidente dell'Assemblea dovrà constatare la regolarità formale delle deleghe.
4. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti la cui legittimazione sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Da tale termine le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.

Art. 12

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo le modalità di legge.
2. L'Assemblea è convocata inoltre quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

2. Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile, oltre che dalle altre disposizioni vigenti in materia.

3. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta.
In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento soci.

4. Il Presidente dell'Assemblea dovrà constatare la regolarità formale delle deleghe.

5. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti la cui legittimazione sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Da tale termine le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo le modalità di legge presso la sede della Società od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia di Bolzano
2. L'Assemblea è convocata inoltre quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente

3. L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e fissa la destinazione dell'utile;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci nonché nomina e revoca il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- 3) ha facoltà di nominare e revocare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

4. L'Assemblea Ordinaria inoltre:

- 1) approva le politiche di remunerazione e di incentivazione degli Amministratori, dei Sindaci e del personale della banca e di altri soggetti non legati alla banca da un rapporto di lavoro dipendente;
- 2) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- 3) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- 4) determina il compenso annuale complessivo degli Amministratori nonché il compenso per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 16 Attribuzioni dell' Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo statuto alla sua competenza, assume le seguenti determinazioni:

- a) approva le politiche di remunerazione e di incentivazione degli amministratori, dei sindaci e del personale della banca e di altri soggetti non legati alla banca da un rapporto di lavoro dipendente
- b) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- c) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- d) determina il compenso annuale complessivo degli Amministratori nonché il compenso per la loro partecipazione alle sedute del

Amministrazione e del Comitato Esecutivo per il periodo di durata dell'incarico. Il compenso annuale variabile degli Amministratori esecutivi e l'eventuale compenso annuale variabile degli Amministratori non esecutivi non può essere superiore alla remunerazione fissa e comunque complessivamente non superiore al 2% dell'utile netto dell'anno di riferimento. Il tutto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile relative ad Amministratori investiti di particolari cariche;

- 5) determina il compenso annuale dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per il periodo di durata dell'incarico;
 - 6) verifica, sulla base dell'informativa fornita all'Assemblea dal Presidente della stessa, la coerenza fra la effettiva remunerazione ed incentivazione corrisposta ai soggetti beneficiari e le relative politiche precedentemente approvate dall'Assemblea.
5. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

Art. 13

1. Per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Art. 14

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per il periodo di durata dell'incarico. Il compenso annuale variabile degli Amministratori esecutivi e l'eventuale compenso annuale variabile degli Amministratori non esecutivi non può essere superiore alla remunerazione fissa e comunque complessivamente non superiore al 2% dell'utile netto dell'anno di riferimento. Il tutto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile relative ad Amministratori investiti di particolari cariche;

- e) determina il compenso annuale dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per il periodo di durata dell'incarico;
- f) verifica, sulla base dell'informativa fornita all'Assemblea dal Presidente della stessa, la coerenza fra la effettiva remunerazione ed incentivazione corrisposta ai soggetti beneficiari e le relative politiche precedentemente approvate dall'Assemblea.

2. L'Assemblea straordinaria delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla normativa vigente.

Art. 17 Costituzione dell' Assemblea

2. Verso la validità della costituzione dell' Assemblea ordinaria e straordinaria, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Art. 18 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di

od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

2. Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge e, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

5. Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al giorno seguente non festivo.

Art. 16

1. I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, quando non siano redatti da un Notaio.

2. Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

2. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

5. Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre il giorno seguente non festivo mediante semplice comunicazione verbale del presidente agli intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso.

Art. 19 Verbale delle Assemblee

1. I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono approvati e firmati dal presidente dell'Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando non siano redatti da un notaio.

2. Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 15

1. L'Assemblea Ordinaria fissa il numero degli Amministratori da nominare da un minimo di nove ad un massimo di tredici per un periodo non superiore a tre esercizi; gli Amministratori cessati sono rieleggibili.
2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.
3. I candidati a Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, a pena di ineleggibilità e decadenza, previsti dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti.
4. Ogni lista deve rispettare la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione identificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei Soci; il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare successivamente la rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.
5. Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari ad un quarto dei componenti della lista, i quali, oltre ai predetti requisiti, dovranno possedere, a pena di ineleggibilità o di decadenza, anche quello di indipendenza previsto dalla definizione di cui al seguente comma nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti.

SEZIONE SECONDA

Consiglio di amministrazione

Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci,
2. I consiglieri devono possedere i requisiti di, professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.
3. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.

6. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la definizione di cui al seguente comma del presente articolo.

7. Non possono essere considerati Amministratori indipendenti coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c) coloro che intrattengono, o hanno di recente intrattenuto, anche indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

4. Almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di secondo la definizione di cui al seguente comma del presente articolo.

5. Non possono essere considerati Amministratori indipendenti coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

a) il coniuge, i parenti, i conviventi e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

c) coloro che intrattengono, o hanno di recente intrattenuto, anche indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

6. Gli Amministratori Indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.

7. I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:

- acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale e dell'amministratore delegato o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

8. Le liste saranno formate anche al fine di fornire, per quanto possibile, al Consiglio di Amministrazione una rappresentatività territoriale e linguistica adeguata con riguardo al territorio di insediamento della banca e, per quanto riguarda la lista presentata dal socio maggioritario, anche con riferimento all'azionariato diffuso.

9. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

10. Unitamente alle liste, entro il predetto termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura nonché le dichiarazioni con le quali essi attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché dei requisiti inerenti la composizione quali-quantitativa indentificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni.

11. Le liste possono essere presentate da Soci che individualmente o collettivamente, anche riuniti in Associazioni, possiedano almeno il 3% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ogni Socio nonché i Soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel codice civile (i) controllano altri Soci, (ii) sono controllati da altri Soci o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, possono presentare e votare un'unica lista.

12. Ciascun candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

NUOVA
PROPOSTA

13. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

14. I candidati a Sindaci, oltre a possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, devono possedere i requisiti di indipendenza, previsti dalla vigente normativa.

15. Per le modalità di revoca degli Amministratori e dei Sindaci si osservano le disposizioni vigenti.

TITOLO V – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, se non già nominati dall'Assemblea.

9. Per le modalità di revoca degli Amministratori si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 21 Nomina degli amministratori

1. Alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnato un numero progressivo. Le liste possono essere presentate da uno o più soci che possiedano almeno il 3% delle azioni con diritto di voto

2. Ogni lista deve rispettare la composizione quali- quantitativa del Consiglio di amministrazione identificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci; il Consiglio di amministrazione dovrà verificare successivamente la rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.

3. Le liste terranno conto anche, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca e, per la lista presentata dal socio maggioritario, anche dell'azionariato diffuso.

4. Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari ad un quarto dei componenti della lista, i quali, oltre ai requisiti di legge, dovranno possedere, , anche quello di indipendenza previsto dalla definizione di cui all'art. 20 dello statuto nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti. Qualora gli amministratori indicati in una lista non avessero i requisiti di legge e/o quelli di cui al presente statuto, la lista sarà impresentabile e non potrà essere ammessa a votazione.
5. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
6. Ogni socio nonché i soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel codice civile (i) controllano altri soci, (ii) sono controllati da altri soci o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, possono presentare e votare un'unica lista.
7. Ciascun candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Unitamente alle liste, entro il predetto termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura nonché le dichiarazioni con le quali essi attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché dei requisiti inerenti la composizione quali-quantitativa indenticata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni.
9. All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o di integrarla o di votare per più di una lista.
10. All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:
a) nel caso siano presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi in successione per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc.,

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso i Consiglieri cessati.

4. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico degli Amministratori che hanno provveduto a sostituire i Consiglieri cessati.

5. Nel caso in cui i candidati nelle liste che avevano espresso i Consiglieri non fossero sufficienti a sostituire i Consiglieri cessati o non fossero disponibili, i Consiglieri rimasti in carica provvederanno a sostituire i Consiglieri cessati ai sensi di quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.

6. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

b) nel caso sia presentata una unica lista, da questa sono tratti tutti gli amministratori.

Art. 22 Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da componenti nominati dall'assemblea, quelli in carica provvedono, con il parere favorevole del Collegio sindacale, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.

2. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria successiva alla loro nomina.

3. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli cessati assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

4. Nel caso in cui i candidati nelle liste che avevano espresso gli amministratori non fossero sufficienti a sostituire quelli cessati o non fossero disponibili, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire quelli cessati ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.

5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI – PRESIDENTE

Art. 24

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti d'impulso e garantisce la funzionalità del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti i Consiglieri.
Egli esplica la sua funzione, al fine di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti

Art. 23 Cariche consiliari

1. Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vice presidente, se non già nominati dall'Assemblea. Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
2. In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
3. Venendo meno nel corso dell'esercizio il presidente o il vice presidente, il Consiglio completato ai sensi dell'art. 22, provvede alla sua nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale, un dirigente o dipendente della Società, purchè fornito di idonea preparazione ed esperienza, o un notaio. Il segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Art. 24 Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'amministratore delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Ha compiti d'impulso e di coordinamento e garantisce la funzionalità del Consiglio di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna.
2. Il presidente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori.

dalle disposizioni vigenti.

3. Il Presidente deve interloquire con il Collegio Sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli Amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.

4. Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e sull'andamento generale della Società.

Presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno.

5. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età, secondo i criteri di cui all'articolo 14.

6. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo; può partecipare alle riunioni di quest'ultimo, in via eccezionale e senza diritto di voto.

Art. 18

1. Gli Amministratori Indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.

2. I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione devono:

- acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato nonché

3. Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.

4. Nei casi di urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante dell'amministratore delegato, se nominato, o del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

5. Il Presidente non può essere membro del Comitato esecutivo; può partecipare alle riunioni di quest'ultimo, in via eccezionale e senza diritto di voto.

delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;

- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una volta ogni due mesi presso la sede della Società o altrove nell'ambito della Unione Europea dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dall'Amministratore Delegato, che ne fissano l'ordine del giorno.

2. Gli Amministratori, in numero non inferiore a quattro od il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

3. Di ogni convocazione viene data notizia, a mezzo di lettera raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata, ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione per telegramma, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo telematico che consenta l'univoca identificazione del mittente da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione. Tali comunicazioni devono indicare espressamente gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o altrove nell'ambito della Provincia di Bolzano dal presidente o da chi ne fa le veci, oppure dall'amministratore delegato, che ne fissano l'ordine del giorno.

2. Gli amministratori, in numero non inferiore a quattro o il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito - almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima, con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli Amministratori, il Direttore Generale e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Art. 20

1. Il Consiglio svolge la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione. Per l'esercizio di quest'ultima si avvale anche del supporto dei Comitati istituiti all'interno del Consiglio stesso (cosiddetti Comitati consiliari) e del Direttore Generale oppure dell'Amministratore Delegato.
2. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 1. la determinazione degli indirizzi generali di gestione e le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche, nonché la politica della gestione dei rischi;
 2. i piani industriali e finanziari;
 3. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, su proposta di questi, dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, nonché ogni altro provvedimento

5. Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori, il direttore generale e tutti i componenti del Collegio sindacale.

6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.

7. Su invito del presidente del Consiglio, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

Art.26 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
2. A tal fine il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
 - b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - c) il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;

- riguardante tali soggetti;
4. l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali;
 5. la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché ogni altro provvedimento relativo agli stessi responsabili;
 6. le proposte relative alle politiche di remunerazione nonché i piani remunerativi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 7. le linee generali dell'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale rispetto ai rischi ai quali la banca è esposta;
 8. l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di sedi, succursali, rappresentanze in Italia ed all'estero e comunque ogni altra struttura di vendita;
 9. l'assunzione e la cessione di partecipazioni, anche modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la nomina o designazione di rappresentanti in seno ad organi di società ed enti partecipati. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 2361, secondo comma del Codice Civile;
 10. l'acquisto, la costruzione, la permuta e la vendita di immobili;
 11. il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Bancario;
 12. la costituzione di Comitati o di Commissioni interne;
 13. i progetti di fusione e di scissione;
 14. la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
 15. i sistemi contabili e la rendicontazione (reporting);
 16. l'esternalizzazione di funzioni aziendali;
 17. il processo di informazione e di comunicazione al pubblico;
 18. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'articolo 2365, comma secondo del Codice Civile.
4. Inoltre spettano al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non possono formare oggetto di delega i poteri in materia regolamentare. Il Consiglio, pertanto, con l'eventuale supporto dei Comitati consiliari istituiti, e su proposta del Direttore Generale oppure dell'Amministratore Delegato, nonché
- d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
 - e) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
 - f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
 - h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
 - i) le linee generali del processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), assicurandone la coerenza con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
 - j) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
 - k) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
 - l) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, nonché la nomina o designazione di rappresentanti in seno ad organi di società ed enti partecipati;
 - m) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - n) la costituzione di comitati consiliari e di comitati e/o commissioni, interni della banca;
 - o) l'esternalizzazione di funzioni aziendali;
 - p) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
 - q) l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
 - r) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
 - s) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;

sentito il Collegio Sindacale, provvederà all'adozione dei regolamenti che disciplinano:

1. l'assetto organizzativo, amministrativo ed operativo della banca ed i relativi processi garantendo altresì la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
 2. il sistema di gestione dei rischi ed il sistema dei controlli interni;
 3. i rapporti di lavoro e le relazioni sindacali;
 4. i limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura che possono essere svolti dai Consiglieri e dai Sindaci nelle società non concorrenti; l'esercizio della loro funzione da parte degli Esponenti Aziendali;
 5. il processo di autovalutazione della funzionalità degli organi aziendali e dei Comitati consiliari;
 6. il processo informativo ossia le informazioni da trasferire fra gli organi aziendali e fra le funzioni aziendali e fra queste e i predetti organi;
 7. i piani di formazione per gli esponenti aziendali e per i responsabili delle principali funzioni, al fine di preservare nel tempo le competenze tecniche;
 8. i piani volti ad assicurare la continuità aziendale.
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica:
1. che siano state periodicamente valutate l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, del sistema di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni;
 2. la conformità operativa e la funzionalità del proprio processo (autovalutazione), e quindi la funzionalità dello stesso Consiglio di Amministrazione;
 3. nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti, il possesso in capo ai singoli esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci) e al Direttore Generale dei requisiti di professionalità, onorabilità e, quando richiesto, di indipendenza;
 4. l'adeguatezza della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, inclusa anche la verifica del rispetto dei limiti, fissati dal Consiglio stesso, al cumulo degli incarichi in società non concorrenti;
 5. l'idoneità dei suoi membri a svolgere le competenti funzioni, sotto il profilo della professionalità e della disponibilità di tempo.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce e delibera gli interventi da assumere

- t) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- u) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
- v) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili;
- w) i progetti di fusione e di scissione;
- x) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- y) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile;

per rimuovere le problematiche eventualmente emerse a seguito delle descritte attività ed informa gli altri organi aziendali e le funzioni aziendali di controllo in merito ai risultati e agli interventi da assumere.

7. Infine, il Consiglio di Amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega:
 1. proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo oppure ad un Amministratore Delegato determinando i limiti quantitativi della delega;
 2. speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma, al Direttore Generale, e su proposta di quest'ultimo, ai Vice Direttori Generali nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e Consiglieri; potrà altresì delegare a persona estranea l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
2. I delegati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio Sindacale, le retribuzioni spettanti agli stessi delegati.
4. Il Presidente o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento può rilasciare le procure alle liti.
5. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce potrà assumere le decisioni

4. Infine, il Consiglio di Amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

Art. 27 Deleghe

1. Il Consiglio di amministrazione delega proprie attribuzioni, nell'ambito della funzione di gestione, ad un Comitato esecutivo oppure ad un amministratore delegato, determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto;
2. Può conferire altresì speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma, al direttore generale, e su proposta di quest'ultimo, ai vice direttori generali nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e amministratori; potrà altresì delegare a persona estranea l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
3. I delegati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio Sindacale, le retribuzioni spettanti agli stessi delegati.

necessarie ed opportune nell'interesse della banca, su proposta vincolante del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva.

6. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso. Resta fermo il dovere di riferire, nei termini previsti dalla legge, da parte degli Organi delegati sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 22

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere definito più anziano secondo i criteri dell'art. 14.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. In caso di parità la proposta è respinta.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.
6. Per le deliberazioni concernenti i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti ed i Dipendenti, il Consiglio può decidere, a maggioranza, di deliberare con votazione segreta. In caso di parità di voto la proposta è rigettata.
7. Allorquando la decisione da assumere dal Consiglio di Amministrazione

5. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso.

Art. 28 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

richiede l'approvazione unanime dei Consiglieri presenti ed il consenso favorevole dell'intero Collegio Sindacale non può essere adottata la votazione segreta.

8. Ad eccezione di tutte le questioni sue personali, il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e possono, su richiesta del Presidente del Consiglio, partecipare con funzioni consultive i Vice Direttori Generali, i Dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

9. Il Consiglio nomina il Segretario. In caso di assenza od impedimento del Segretario, il Consiglio nomina per tali funzioni uno dei suoi membri o uno dei Dirigenti che partecipano alla seduta. Il Segretario cura la redazione del verbale di ciascuna riunione riportando gli interventi dei partecipanti alla seduta, che dovrà essere sottoscritto dal Consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente nella seduta e dal Segretario stesso e riportato in apposito libro.

10. L'estratto dei verbali delle sedute del Consiglio, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle sedute stesse e delle deliberazioni assunte.

Art. 23

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione – salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile relative ad Amministratori investiti di particolari cariche – spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 12. Il Consiglio di Amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili

Art. 29 Verbali del Consiglio

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, a cura del segretario, da iscriverne nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede le adunanze e dal segretario stesso.
2. Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 30 Compenso degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione – salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile relative ad Amministratori investiti di particolari cariche – spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16. Il Consiglio di Amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili

complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 12.

2. Agli Amministratori può essere riconosciuto al massimo un solo compenso per la partecipazione nello stesso giorno alle predette sedute e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

TITOLO VII – COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Art. 25

1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

2. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri da tre a cinque.

3. Il regolamento del processo del Comitato Esecutivo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del comitato.

4. Il Comitato Esecutivo può, in casi urgenti e fatte salve le materie non delegabili, assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi.

5. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 16.

2. Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

SEZIONE TERZA

Comitato esecutivo e altri comitati consiliari

Art. 31 Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, e non sia nominato un amministratore delegato, delega ad un Comitato esecutivo proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.

2. Il Comitato esecutivo è composto da tre a cinque amministratori.

3. Il regolamento del Comitato Esecutivo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del comitato.

4. In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.

5. Delle deliberazioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art. 32 Comitati consiliari

6. I Comitati consiliari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

7. Il Comitato remunerazioni e il Comitato nomine, se istituiti, e il Comitato rischi sono costituiti da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, il cui numero (da un minimo di tre a un massimo di cinque) è definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina in maniera coerente con la complessità del mandato conferito dallo stesso Consiglio.

8. Il Presidente di ciascun Comitato, scelto fra i componenti indipendenti, coordina i lavori del Comitato presieduto.
Ove sia presente un Consigliere nominato dalle minoranze, egli fa parte di almeno un Comitato.

9. Il Comitato Soggetti Collegati, se istituito, è costituito esclusivamente da Amministratori indipendenti.

10. I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I membri dei Comitati devono possedere le professionalità richieste per svolgere il proprio ruolo. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare i componenti del Collegio Sindacale. Il regolamento del processo dei singoli Comitati, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo dei medesimi Comitati.

TITOLO VIII – AMMINISTRATORE DELEGATO – DIRETTORE GENERALE

Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Amministratore Delegato. Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.

1. I Comitati consiliari sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.

2. I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo dei medesimi Comitati.

SEZIONE QUARTA

Amministratore delegato

Art. 33 Amministratore delegato

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri componenti un amministratore delegato. Le cariche di amministratore delegato e di direttore generale devono cumularsi nella stessa persona.

2. Fermo quanto previsto all'art. 26 il Consiglio di amministrazione determina i poteri dell' amministratore delegato.

2. L'Amministratore Delegato sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione

3. Il mandato dell'Amministratore Delegato termina insieme a quello del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

4. In caso di assenza o impedimento l'Amministratore Delegato è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario ovvero dai sostituti di quest'ultimo, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Amministratore Delegato.

Art. 27

1. Il Direttore Generale, se nominato, assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ne riferisce al medesimo.

2. Il Direttore Generale è capo degli uffici della Società, esegue le deliberazioni degli Organi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa di diritto con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e assiste a quelle assembleari.

In particolare l'amministratore delegato:

- sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio di amministrazione.

3. Il mandato dell'amministratore delegato termina insieme a quello del Consiglio di amministrazione che l'ha nominato.

SEZIONE QUINTA

Direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ne riferisce al medesimo.

2. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, nominati dal Consiglio di amministrazione.

3. In particolare, il direttore generale:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi;
- esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli

3. Il Direttore Generale è capo del Personale ed ha i poteri di proposta in tale materia, ad eccezione delle questioni sue personali.

4. Il Direttore Generale ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni dei Comitati consiliari, con funzioni propositive e consultive.

5. Le attribuzioni ed i poteri deliberativi conferiti al Direttore Generale dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione possono essere dallo stesso delegati, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, al Vice Direttore Generale o ai Vice Direttori Generali nonché ad altri dipendenti della società determinandone i limiti. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dello stesso Direttore Generale secondo le modalità fissate nella delega.

6. In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Direttore Generale Vicario nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

7. In caso di assenza od impedimento del Vice Direttore Generale Vicario, il Direttore Generale è sostituito dai Vice Direttori Generali in ordine di anzianità di carica e, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età. In caso di assenza od impedimento dei Vice Direttori Generali, il Direttore Generale è sostituito da uno dei Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

8. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituire.

9. In particolare, il Direttore Generale:

1. propone, sulla base di quanto elaborato dalle funzioni aziendali competenti,

dal Consiglio di amministrazione.

Ad eccezione di tutte le questioni sue personali, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari e assiste a quelle assembleari;

4. In caso di assenza od impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale.

5. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

i regolamenti dei processi da sottoporre ad esame e deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 20 del presente statuto;

2. verifica, anche sulla base delle informazioni fornite dalle funzioni aziendali e in particolare dalle funzioni aziendali di controllo, l'adeguatezza, la funzionalità e la conformità alle disposizioni di legge e di vigilanza dei complessivi processi aziendali e dei relativi sistemi e, in particolare, del sistema di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni di cui all'art. 20 del presente statuto;
3. propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi da adottare per rimuovere le carenze che emergono a seguito delle predette verifiche;
4. informa gli organi aziendali in merito ai risultati delle suddette verifiche, unitamente agli interventi da assumere;
5. informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 28

1. Il Collegio Sindacale è organo con funzione di controllo ed è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, svolgendo al riguardo tutte le funzioni definite dalle disposizioni vigenti.
2. L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, da scegliere tra quelli iscritti nel Registro dei revisori legali e provvede alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.
3. Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea Ordinaria, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

SEZIONE SESTA

Collegio sindacale – Revisione legale

Art. 35 Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è organo con funzione di controllo ed è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, svolgendo al riguardo tutte le funzioni definite dalle disposizioni vigenti.
2. L'Assemblea ordinaria nomina, tre sindaci effettivi, fra i quali il presidente, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

4. Ai Sindaci può essere riconosciuto al massimo un solo compenso per la partecipazione nello stesso giorno alle sedute degli Organi e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

5. Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione strategica non possono assumere la carica di Sindaco della banca a pena di decadenza.

6. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, da due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

7. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla banca e sul suo concreto funzionamento.

Può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedure, e procede, in qualsiasi momento, ad effettuare verifiche e controlli.

4. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza. Per le modalità di revoca dei sindaci si osservano le disposizioni vigenti.

6. Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione strategica non possono assumere la carica di Sindaco della banca a pena di decadenza.

Art. 36 Collegio sindacale: attribuzioni

1. Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su:

- l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il loro concreto funzionamento;
- l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi;

2. Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti,

8. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa.

9. Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

10. In particolare, il Collegio Sindacale:

1. verifica il funzionamento complessivo delle principali aree operative della banca;
2. valuta l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi ed il

promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

3. Il Collegio sindacale per le proprie verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo.

Il Collegio sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo.

Il Collegio sindacale adotta adeguate forme di coordinamento con il soggetto incaricato della revisione legale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

4. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa e segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Art. 37 Collegio sindacale: adunanze

Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di amministrazione (art. 19). La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

- sistema dei controlli interni;
3. verifica l'adeguatezza del processo di autovalutazione del capitale con riferimento ai rischi ai quali è esposta la banca;
 4. verifica il rispetto dei limiti fissati per i Sindaci concernenti il cumulo di incarichi di analoga natura secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 5. formula, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnalazioni, osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale oppure all'Amministratore Delegato, in ordine alle carenze ed alle irregolarità riscontrate e richiede l'adozione di idonee misure correttive, verificandone nel tempo l'efficacia.

11. Il Collegio Sindacale per le predette verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo.

Il Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai Responsabili delle rispettive funzioni anche all'Organo di controllo.

12. Il Collegio Sindacale adotta adeguate forme di coordinamento con il Soggetto incaricato della revisione legale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

13. Il Presidente del Collegio Sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio Sindacale. Il Presidente coordina i lavori del Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i Sindaci.

Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio Sindacale.

Art. 29

1. La revisione legale della società è affidata ad un soggetto iscritto nell'apposito registro.

Art. 38 Collegio sindacale: presidente

1. Il presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale. Il presidente coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i sindaci.

Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio sindacale.

Art. 39 Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

2. L'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l'intera durata.

L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

3. Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della Società di Revisione legale sono regolate dalla legge.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO X – RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE

Art. 30

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche Amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 14.

2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea, che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente. L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della Società di revisione legale sono regolate dalla legge.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE

Art. 40 Rappresentanza legale e firma sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma sociale competono al presidente, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce e all'amministratore delegato.

2. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, di volta in volta per singoli atti ed in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, nonché, sentito quest'ultimo, ad altri dipendenti della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, per determinati atti ed affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

TITOLO XI – BILANCIO – RIPARTO UTILI

Art. 31

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, secondo le norme di legge, e lo sottopone all'approvazione assembleare con la propria relazione, il tutto secondo il dettato del Codice Civile e delle disposizioni in materia di aziende di credito.

Art. 32

1. L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al 10% viene assegnata al Fondo di riserva legale, fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale;

2. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché a dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

4. Il Consiglio di amministrazione può, conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO V – BILANCIO – RIPARTO UTILI

Art. 41 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio e la relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità delle prescrizioni di legge.

Art. 42 Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al 10% alla Riserva legale, fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale;

- b) una quota non inferiore al 15% al Fondo riserva straordinaria;
- c) una quota agli azionisti nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea. L'Assemblea determina altresì la data di messa in pagamento del dividendo;
- d) l'eventuale residuo viene utilizzato secondo quanto deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33

1. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge.

- b) una quota non inferiore al 15% alla Riserva straordinaria;
- c) una quota agli azionisti quale dividendo, nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale residuo viene utilizzato secondo quanto deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Variazioni avvenute

Approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 25 luglio 1992, n. 436036

Modificato con:

- delibere della Giunta regionale n. 701 del 5.5.1994, n. 1871 del 18.7.1994, n. 298 dell'11.3.1998, n. 374 del 26.04.2002 e n. 469 del 22.05.2002;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4589 del 13 dicembre 2004;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 1931 del 9 giugno 2008;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 2285 del 14 settembre 2009;
- delibera del Consiglio di amministrazione ex art. 2365 C.C. – provvedimento di accertamento ex. artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 74194/11 del 27.01.2011;
- delibera dell' Assemblea soci del. 27.04.2012 – provvedimenti di accertamento ex. artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0228053/12 del 14.03.2012 e n. 0357985/12 del 24.04.2012;
- delibera del Consiglio di amministrazione ex art. 2443 C.C. – provvedimento di accertamento ex. artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0716703/12 del 27.08.2012;
- delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2012 ex art. 2444 C.C.;
- delibera dell' Assemblea soci del 30.04.2013 – provvedimento di accertamento ex. artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0321581/13 del 29.03.2013;
- delibera dell' Assemblea soci del 29.04.2014 – provvedimento di accertamento ex. artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0236148/14 del 04.03.2014;
- delibera dell' Assemblea soci del. 28.04.2015 – provvedimento di accertamento ex. artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0307532/15 del 18.03.2015.